

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 895)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALCUCCI Franca, LA ROSA, ACCILI, SMURRA,
MONETI e SPIGAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Modifica dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole tecniche e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 dicembre 1971, n. 1074, ha sancito, per tutti gli insegnanti forniti di abilitazione, il diritto alla immissione in ruolo, purchè gli interessati avessero almeno due anni di servizio al momento dell'entrata in vigore della legge.

Questa clausola trovava giustificazione nella presunzione che la legge potesse avere immediata attuazione.

Sono sorte invece difficoltà interpretative per cui il bando relativo alla norma citata, predisposta dal Ministro della pubblica istruzione fin dall'aprile del 1972, dopo una lunga permanenza presso la Corte dei conti è stato riesaminato ed il nuovo testo è stato rimandato alla Corte dei conti soltanto in data 30 gennaio 1973.

Nel frattempo molti insegnanti abilitati hanno maturato il richiesto secondo anno di servizio e, d'altro lato, è ormai di dominio pubblico il fatto che numerose commissioni esaminatrici hanno adottato, in sede di esami finali dei corsi abilitanti, criteri che hanno portato a risultati molto superiori rispetto a quella che può essere con-

siderata la media dei voti ottenuti nei precedenti esami di abilitazione.

È evidente pertanto che l'inclusione nelle medesime graduatorie delle due categorie di abilitati porterebbe a notevoli sperequazioni.

Anche senza sottolineare troppo questo particolare aspetto della questione, è evidente che l'intenzione del legislatore potrà essere pienamente attuata, nella mutata situazione odierna, stabilendo che anche l'anno scolastico 1971-72 sia valido per maturare il requisito di servizio richiesto dalla legge n. 1074.

Anche se nel frattempo dovessero scadere i termini per la presentazione delle domande presentate in base al decreto ministeriale 30 gennaio 1973, è evidente che il Ministro della pubblica istruzione potrà riaprirli a favore degli insegnanti di cui si occupa il presente disegno di legge.

Il decreto citato sopra, tuttavia, deve ancora essere registrato ed i termini decorreranno soltanto dal momento della successiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il requisito di servizio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, deve essere posseduto dagli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.